



SALPA CONSULTING

Dottori Commercialisti - Studio Associato

CONSULENZA TRIBUTARIA SOCIETARIA AZIENDALE

DOTTORI COMMERCIALISTI:

Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI

CARLO FILIPPI

RICCARDO PALMIERI

DEBORAH RIGHETTI

DANIELE VENTURI

collaborano:

TONI STEFANIA

VANIA INDINO

TAGLIAZUCCHI MARTINA

N. 25

15 Settembre 2025

Ai gentili clienti

Loro sedi

Polizze catastrofali: come gestire l'obbligo ai fini dell'accesso alle agevolazioni

Si sta avvicinando alla completa operatività l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro eventi catastrofali, requisito essenziale per accedere a contributi, sovvenzioni e agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche. Sarà necessario dimostrare la stipula della polizza: dal 30 giugno 2025, per le grandi imprese; dal 2 ottobre 2025, per le medie imprese; dal 1° gennaio 2026, per micro e piccole imprese e tutte le imprese di pesca e acquacoltura. Per un corretto adempimento, è essenziale, quindi, conoscere gli aspetti chiave dell'obbligo. Sette i possibili scenari che si possono presentare. Quali?

L'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali è stato introdotto dalla [legge di Bilancio 2024 \(Legge n. 213/2023, art. 1](#), commi 101-111) e disciplinato con il [decreto attuativo 30 gennaio 2025, n. 18](#) del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025).

L'obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'[articolo 2188](#) del codice civile.

Come chiarito dalla relazione illustrativa del [D.M. n. 18/2025](#), sono tenute ad assicurarsi tutte le imprese per cui è normativamente prevista l'iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigenti.

Sono escluse dall'obbligo assicurativo le imprese agricole (di cui all'[articolo 2135](#) del codice civile), che continuano ad essere coperte dal Fondo mutualistico nazionale per i danni catastrofali meteorologici ([art. 1](#), commi 515 e seguenti, [legge n. 234/2021](#)).

**DOTTORI COMMERCIALISTI:***Partners:*

ANTONELLA BORTOLOMASI

CARLO FILIPPI

RICCARDO PALMIERI

DEBORAH RIGHETTI

DANIELE VENTURI

collaborano:

TONI STEFANIA

VANIA INDINO

TAGLIAZUCCHI MARTINA

La mancata sottoscrizione della polizza catastrofale non comporta sanzioni pecuniarie dirette, ma preclude l'accesso a numerosi incentivi pubblici. In particolare, l'art. 1, comma 102, della legge di Bilancio 2024 ([legge n. 213/2023](#)) prevede che dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche. Questa valutazione sarà applicata anche in riferimento alle agevolazioni previste in conseguenza di eventi calamitosi o catastrofali.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il [decreto 18 giugno 2025](#) (pubblicato il 25 luglio 2025), ha dettagliato le misure agevolative gestite dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, a cui le imprese non avranno accesso se non presenteranno la polizza assicurativa a copertura dei rischi catastrofali.

L'elenco comprende importanti incentivi, come Smart&Start, i contratti di sviluppo, gli interventi per le aree di crisi industriale, gli incentivi per l'economia circolare e le energie rinnovabili, le misure di supporto alle cooperative, startup e venture capital.

A seguito della **proroga** disposta dal [D.L. n. 39/2025](#), il **termine** per adempiere all'obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali è fissato:

- al **1° ottobre 2025**, per le imprese di medie dimensioni, come definite dalla [raccomandazione 2003/361/CE](#);
- al **31 dicembre 2025**, per le piccole e microimprese, come definite dalla [raccomandazione 2003/361/CE](#), e per tutte le imprese di pesca e acquacoltura.

Per le grandi imprese, come definite ai sensi della [direttiva delegata \(UE\) n. 2775/2023](#), l'obbligo assicurativo è scattato dal 31 marzo 2025, ma fino al 30 giugno 2025 il mancato adempimento non è stato valutato ai fini dell'accesso alle agevolazioni.

I rischi da assicurare sono:

- a) **alluvione, esondazione, inondazione**: fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali;
- b) **sisma**: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma”;



DOTTORI COMMERCIALISTI:

Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI

CARLO FILIPPI

RICCARDO PALMIERI

DEBORAH RIGHETTI

DANIELE VENTURI

collaborano:

TONI STEFANIA

VANIA INDINO

TAGLIAZUCCHI MARTINA

c) **frana**: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versamento o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

Non sono considerati “alluvione/inondazione/esondazione”, e quindi sono esclusi dalla polizza obbligatoria, i seguenti eventi:

- la mareggiata; la marea;
- il maremoto;
- la penetrazione di acqua marina;
- la variazione della falda freatica;
- l'umidità;
- lo stillicidio;
- il trasudamento;
- l'infiltrazione e l'allagamento dovuto dall'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (cosiddette “bombe d'acqua”).

Come chiarito da ANIA la polizza obbligatoria copre esclusivamente i **danni materiali e diretti** al fabbricato e al contenuto, mentre non sono coperti i **danni indiretti** (ad esempio, la business interruption).

Inoltre, come previsto dall'articolo 1, comma 2, del [D.M. n. 18/2025](#) non sono coperti i danni:

- conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio e tumulti;
- relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Sono sempre **escluse** nella polizza obbligatoria le **spese di demolizione e sgombero**.

I **premi assicurativi** saranno calcolati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche disponibili, delle mappe di pericolosità o rischio del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.

**DOTTORI COMMERCIALISTI:***Partners:*

ANTONELLA BORTOLOMASI

CARLO FILIPPI

RICCARDO PALMIERI

DEBORAH RIGHETTI

DANIELE VENTURI

collaborano:

TONI STEFANIA

VANIA INDINO

TAGLIAZUCCHI MARTINA

I premi dovranno essere aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l'evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di antiselezione e degli obiettivi di solvibilità dell'impresa di assicurazione.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 104, della legge di Bilancio 2024 le polizze possono prevedere uno scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno. L'[articolo 1](#), comma 3-ter, del [D.L. n. 39/2025](#) ha escluso l'applicabilità di tali limiti alle grandi imprese, come definite dal [D.M. n. 18/2025](#), e alle società controllate e collegate che soddisfano entrambi i requisiti alla data di chiusura del bilancio. Inoltre, le società controllate e collegate devono aver stipulato un contratto di assicurazione globale relativo all'intero gruppo aziendale.

Si forniscono le prime indicazioni del Ministero delle Imprese sulle tematiche connesse all'operatività del sistema di assicurazione per i rischi catastrofali di cui al [decreto 18/2025](#).

1. Qualora l'impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing), su chi grava l'obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali?

R. Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1-bis comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 l'oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

Il riferimento all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L'imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell'esercizio dell'impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all'art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l'impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.



DOTTORI COMMERCIALISTI:

Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI

CARLO FILIPPI

RICCARDO PALMIERI

DEBORAH RIGHETTI

DANIELE VENTURI

collaborano:

TONI STEFANIA

VANIA INDINO

TAGLIAZUCCHI MARTINA

2. I beni gravati da abuso edilizio sono soggetti all'obbligo assicurativo?

R. No, in quanto l'articolo 1, comma 2, del DM n. 18/2025 dispone che "sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione".

3. I beni immobili in costruzione sono soggetti all'obbligo assicurativo?

R. No, i beni immobili in costruzione non sono soggetti all'obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l'articolo 1, comma 1, lettera b) del DM n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.

4. L'obbligo di stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 può essere assolto anche per il tramite di polizze collettive?

R. Sì, l'obbligo assicurativo può essere assolto anche con l'adesione a polizze collettive.

5. Le imprese soggette all'obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali sono solamente quelle soggette all'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese?

R. Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, hanno l'obbligo di stipulare l'assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sono escluse dall'obbligo solamente le imprese di cui all'articolo 2135 del Codice civile (imprese agricole).

6. Quando occorre adeguare le polizze già in essere?

R. L'articolo 11, comma 2, del DM n. 18/2025 prevede che "Per le polizze già in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse."

7. Lo studio legale in cui viene esercitata l'attività professionale è soggetto all'obbligo assicurativo contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?



DOTTORI COMMERCIALISTI:

Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI

CARLO FILIPPI

RICCARDO PALMIERI

DEBORAH RIGHETTI

DANIELE VENTURI

collaborano:

TONI STEFANIA

VANIA INDINO

TAGLIAZUCCHI MARTINA

R. L'obbligo assicurativo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile. L'obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.

8. L'imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofici?

R. Se l'immobile è impiegato per l'esercizio dell'attività di impresa ricade nel perimetro dell'obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all'esercizio dell'attività d'impresa.

9. L'obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sussiste anche per le imprese che non hanno o non impiegano alcuno dei beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile?

R. Le imprese tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile che non hanno in proprietà o non impiegano per la propria attività alcuno dei beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile non sono soggetti all'obbligo di stipula dell'assicurazione di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

10. I veicoli iscritti al PRA sono soggetti all'obbligo assicurativo di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213?

R. L'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4) del DM 30 gennaio 2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, i veicoli iscritti al P.R.A.

11. La disciplina legislativa di cui all'articolo 1, commi 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativa agli effetti sulle misure di incentivazione dell'adempimento dell'obbligo di stipula da parte delle imprese della polizza assicurativa contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofici deve intendersi automaticamente applicabile allo scadere dei termini previsti dal decreto-legge 31 marzo

**DOTTORI COMMERCIALISTI:***Partners:*

ANTONELLA BORTOLOMASI

CARLO FILIPPI

RICCARDO PALMIERI

DEBORAH RIGHETTI

DANIELE VENTURI

collaborano:

TONI STEFANIA

VANIA INDINO

TAGLIAZUCCHI MARTINA

2025, n. 39 o necessita di ulteriori atti o provvedimenti?

R. La disciplina recata dall'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 non ha carattere auto-applicativo. Il comma 102 dell'articolo 1 stabilisce, infatti, che dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese "si deve tener conto" nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, senza determinare in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione. Ne consegue che ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all'obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall'articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n.39. Per quanto attiene alle misure di propria competenza, questo Ministero è orientato a tener conto dell'inadempimento dell'obbligo assicurativo precludendo l'accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti. Tale indicazione dovrà comunque essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo. La causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del predetto provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell'ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione tenendo conto delle tempistiche recate dall'articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n.39.

12. La disposizione di cui al comma 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 in merito all'accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici connessa alla mancata stipula da parte dell'impresa della polizza assicurativa di cui alla legge n. 213 del 2023 è retroattiva e si applica, dunque, anche a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39?

R. No, per quanto esposto in risposta alla precedente domanda, la valutazione in merito all'accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici, connessa alla mancata stipula da parte dell'impresa della polizza assicurativa opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell'ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti